

La fusione per incorporazione, disciplinata dall'art. 2504 c.c., realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, della estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati (Cass. Sez. I 16/2/2007, n. 3695). Tale evento è ammesso nel settore degli appalti dall'art. 116 D.Lgs. 163/06. Non si verte in materia di cessione del contratto, che si caratterizza in ragione di una successione a titolo particolare tra due soggetti distinti e separati, né di subappalto che presuppone la perdurante titolarità del contratto di appalto in capo al dante causa con la stipula da parte di questi di un mero contratto derivato. Il divieto di cessione dei crediti o del contratto trova la sua ragion d'essere nella esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'Amministrazione, di detta cessione può essere pronunciata dal giudice quando accerti non solo che la notifica della cessione, non seguita dall'adesione della P.A., sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione (Cass. Sez. I 8/11/1994, n. 9789).